

Regolamento Comitato Disciplinare Assirm

Revisione del 30 Giugno 2015
TESTO INTEGRALE

a cura di Armando Tursi
Presidente Comitato Disciplinare

Art. 1 Sede.

Il Comitato Disciplinare ha sede presso l'Assirm, ove si terranno le riunioni deliberative.

Art. 2 Libro delle riunioni.

Alla prima seduta verrà istituito un libro delle riunioni deliberative nonché dei giudizi finali espressi e da comunicare al Consiglio Direttivo. Il libro sarà tenuto a cura del Presidente del Comitato Disciplinare presso la sede dell'Assirm.

Art. 3 Composizione e riunioni del Comitato.

Il Comitato Disciplinare è composto da tre Membri effettivi e due supplenti.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, col voto della maggioranza semplice degli aventi diritto, o, in seconda convocazione, con la maggioranza semplice dei presenti, tra docenti universitari in materie giuridiche o magistrati ordinari in pensione, o avvocati con almeno 5 anni di iscrizione all'albo professionale.

Gli altri due Membri effettivi e i due Membri supplenti sono eletti dall'Assemblea, con le medesime maggioranze necessarie per l'elezione del Presidente, in ambito esterno all'Associazione e agli Associati, almeno uno dei quali in possesso di competenze specifiche e riconosciute nel settore delle ricerche di mercato.

La carica di Membro del Comitato è incompatibile con la carica di Presidente o componente di qualunque altro Organo elettivo della Associazione.

La riunione del Comitato è valida con la presenza del Presidente e di due Membri. Nel caso in cui uno o più membri titolari non siano disponibili, saranno sostituiti da membri supplenti, e così pure nel caso che uno dei membri possa essere in qualsiasi modo collegato al caso in esame. A questo fine, il Presidente richiederà preventivamente ai membri una dichiarazione di indipendenza rispetto al caso da istruire.

Il Comitato delibera a maggioranza semplice dei propri componenti.

Il Comitato esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.

Art. 4 Compiti del Comitato

Nel rispetto e in attuazione di quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto, il Comitato Disciplinare:

- delibera sulle controversie deontologiche, basate sulla violazione di norme dello Statuto, del Codice Etico, di standard, regole di condotta e procedure di qualità stabilite dal Comitato di Qualità, che riguardino i soggetti di cui all'art. 18 dello Statuto e all'art. 5 del presente Regolamento. Sono escluse dal predetto ambito, le controversie in atto o potenziali che riguardino condotte dei predetti soggetti, attinenti all'adempimento di obblighi contrattuali nei confronti dei clienti, che non abbiano rilevanza ai fini della tutela degli interessi collettivi degli Associati. La difformità delle condizioni contrattuali che regolano il rapporto col cliente, rispetto alle norme dello Statuto, del Codice Etico, di standard, regole di condotta e procedure di qualità stabilite dal Comitato di Qualità, rientra nelle competenze del Comitato disciplinare. In caso di contenzioso giudiziario o arbitrale, il procedimento disciplinare potrà essere ugualmente esperito, purché abbia ad oggetto una controversia di competenza del Comitato disciplinare, come definita nel precedente periodo;
- delibera sulle situazioni di conflitto di interesse che riguardino i rapporti tra Associati, o tra Associati e l'Associazione, o i suoi organi o singoli componenti dei medesimi;
- esprime, ove richiesto, pareri sull'interpretazione e/o l'applicazione dello Statuto, del Codice Etico o di Regolamenti, a richiesta di un Organo della Associazione.

Art.5. Procedimento e deliberazioni del Comitato.

Una volta investito del caso su richiesta, denuncia, segnalazione, non anonima, scritta e sufficientemente circostanziata e documentata di uno o più Associati, o di terze parti esterne all'Associazione, o di Organi dell'Associazione, il Comitato, ove non ritenga di archiviare il procedimento perché palesemente irregolare o infondato - dando di ciò comunicazione al Consiglio Direttivo - ne informerà il medesimo Consiglio Direttivo e il/i soggetto/i coinvolto/i, e provvederà senza indugio alla convocazione avanti a sé del soggetto denunciato, avvertendolo che può presentare una difesa scritta entro cinque giorni dalla data fissata per l'audizione.

Tra la data della convocazione e quella dell'audizione dovrà intercorrere un termine non inferiore a trenta giorni.

Il Comitato, dopo l'audizione dell'interessato, provvederà a raccogliere, con la più ampia libertà di forma, tutti gli elementi documentali e testimoniali ritenuti necessari per emettere il proprio giudizio.

Il Comitato avrà la facoltà di sentire, oltre all'eventuale denunciante, anche altri associati o terzi.

(segue ...)

Art.5. Procedimento e deliberazioni del Comitato.

(Segue ...)

Il/i soggetto/i denunciato/i dovrà(nno) essere informato/i dell'avvenuta audizione del/i denunciante/i o di altri Associati e terzi e avrà(nno) la facoltà di formulare richieste istruttorie e depositare difese scritte. Dovrà essere in ogni caso rispettato il principio del contraddittorio, concedendo al/i denunciato/i la facoltà di presentare scritti difensivi in replica sia alla richiesta, sia agli scritti eventualmente presentati dal denunciante/i.

L'istruttoria non potrà durare più di 45 giorni dall'audizione dell'interessato, salvo proroga richiesta congiuntamente da tutte le parti interessate

Terminata l'istruttoria, il Comitato Disciplinare, dopo averne informato il Consiglio Direttivo, procederà in autonomia all'adozione del provvedimento ritenuto opportuno e congruo, nel termine massimo di 30 giorni dalla formulazione della richiesta di parere di cui sopra.

La delibera dovrà essere adottata col voto di almeno due componenti del Comitato.

La delibera sarà comunicata all'interessato in forma scritta e motivata.

Il Comitato potrà deliberare le seguenti sanzioni:

- ✓ richiamo scritto;
- ✓ sospensione da un minimo di 1 mese a un massimo di 1 anno, seguita dalla pubblicazione sul sito associativo per tutta la durata della sospensione.
- ✓ espulsione, pubblicata sul sito associativo per la durata di 1 anno, salvo il caso di riammissione.

La delibera di espulsione di un Associato da parte del Comitato sarà sottoposta alla ratifica dell'Assemblea, che la renderà operativa. Le norme del Comitato Disciplinare si applicano a tutti i soci ASSIRM, che sono tenuti a sottoscriverle per accettazione. Il Comitato presenterà un rapporto annuale al Consiglio ed all'Assemblea.

Le segnalazioni, le denunce e i provvedimenti adottati dal Comitato disciplinare, compresi quelli di archiviazione, sono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito associativo per tutta la durata del procedimento.

Art. 6 Comunicazione del giudizio al Consiglio Direttivo.

Il giudizio espresso dal Comitato Disciplinare sarà comunicato al Consiglio Direttivo. Nella comunicazione al Consiglio verrà reso noto il giudizio motivato del Comitato Disciplinare, con la sola indicazione di come la delibera sia stata presa (all'unanimità ovvero a maggioranza) e senza l'indicazione del membro del Comitato eventualmente dissenziente.

Art. 7 Compensi per l'attività svolta dai membri del Comitato Disciplinare.

I membri del Comitato saranno retribuiti dall'Associazione per l'attività svolta per ogni singola controversia e secondo modalità che saranno stabilite dallo stesso Comitato Disciplinare avendo come parametro le tariffe medie previste per l'attività di carattere stragiudiziale degli avvocati. Il relativo tariffario è allegato al presente regolamento.

Art. 8 Limitazione della responsabilità dei membri del Comitato Disciplinare.

I Membri del Comitato disciplinare rispondono in sede civile, sia contrattuale che extracontrattuale, solo per comportamento doloso o per colpa grave. L'assunzione dell'incarico è comunque subordinata alla stipula di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile anche in caso di colpa grave, a favore del presidente e di tutti i membri del comitato.

Tariffario Allegato – art. 7

Allegato Art. 7 - Compensi

VALORE DELLA CONTROVERSIA	Presidente	Membri (cad.)	Costo attivazione	Consultazione telefoniche	Riunioni con il cliente o con un terzo	Riunioni con più parti
Fino a 100.000	600	500	400	10	15	26
100.001 - 250.000	1.500	1.000	800	13	21	31
250.001 - 500.000	2.500	2.000	1.500	15	25	41
Superiore a 500.000	4.500	3.500	3.000	20	31	52

Tariffa a forfait

Tariffa oraria

NOTE:

- Si intende che il costo di attivazione, previsto nel listino, sia a carico di chi attiva il Comitato Disciplinare
- Nel caso in cui sia l'Associazione a ricorrere al Comitato Disciplinare, sarà l'Associazione stessa a farsi carico dell'attivazione
- Per quanto riguarda il fee previsto per il Presidente e i Membri del Comitato Disciplinare si precisa che:
 - o Nel caso in cui vengano somministrate sanzioni spetta al sanzionato il pagamento
 - o Nel caso di archiviazione spetta al ricorrente il pagamento